

COMUNE DI VILLAR PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO

FIERA COMMERCIALE DELLA FESTA D'AUTUNNO

ART.1
DENOMINAZIONE E FINALITA'

Il Comune di Villar Pellice organizza ed autorizza la **Fiera Commerciale** denominata Fiera della Festa d'autunno;

ART.2.
ISTITUZIONE E TIPOLOGIA

Fiera Commerciale istituita ai sensi del D.Lgs.114/98 e L.R 28/99;

ART.3
LOCALIZZAZIONE PERIODO ED ORARIO DI ATTIVITA'

Lo spazio fieristico viene individuato nel parco Pubblico Flissia, la data di svolgimento della Fiera viene individuata nella terza domenica di ottobre di ogni anno dalle ore **9.00 alle ore 17.00.**

Gli operatori commerciali entro le ore 8.00 devono avere installato il proprio banco/auto negozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

Non è consentito sgombrare il posteggio prima delle ore **17.00** fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

Entro le ore **18.00** tutti gli operatori devono aver sgomberato l'intera area della Fiera.

ART.4
SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEO

La Fiera può essere temporaneamente sospesa o trasferita per motivi di carattere igienico-sanitario, viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse.

Il Comune emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

ART.5
POSTI DISPONIBILI, DIMENSIONI DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

I posti disponibili sull'area individuata dall'art.3 sono in numero di **30** riservati agli operatori commerciali, come da planimetria particolareggiata che si allega al presente regolamento e della quale si evidenziano:

- la superficie, il numero progressivo e l'esatta collocazione ed articolazione dei posteggi.

Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di m.1 ed il tendone a copertura del banco deve avere una altezza massima dal suolo dim.3

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramente e arredamenti, è consentita l'esposizione a terra.

Deve essere sempre garantito il passaggio di pronto soccorso e di emergenza.

ART.6
CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

Dalle ore 9.00 della terza domenica di ottobre è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla fiera, ad eccezione dei mezzi di trasporto animali di Pronto Soccorso e di Emergenza.

E' vietata altresì la sosta nei tratti liberi da installazione di vendita.

I veicoli per il trasporti della merce e di altro materiale di uso agli operatori commerciali, possono sostare nell'area della Fiera, purchè nel posteggio a loro assegnato.

ART.7
RUOLINO DELLA FIERA

Presso l'ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria della Fiera con l'indicazione dei posteggi, nonché l'originale della Pianta Organica (ruolino della Fiera), contenente l'indicazione degli estremi dell'assegnazione dell'area, della superficie assegnata, della data di scadenza.

ART.8
MODALITA' E DIVIETI DA OSSERVARSI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA

Gli operatori hanno l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupati.

Al termine delle operazioni di vendita, gli operatori devono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori.

L'operatore, commerciante o assimilato è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art.14 del D.lgs 114/98.

E' fatto divieto di usare qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

Il posteggio non deve restare incustodito.

Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

ART.9
ASSEGNAZIONE POSTEGGI

Gli operatori commerciali interessati ad ottenere posteggi nella Fiera devono presentare almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento istanza in bollo con raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede la data di spedizione), oppure mediante consegna presso il Protocollo dell'Ufficio Comunale, nella quale devono indicare le generalità complete di indirizzo di residenza con autocertificata la tipologia merceologica e/o espositiva, numero autorizzazione commercio aree pubbliche ed Ente che lo ha rilasciato nonché la data di iscrizione al Registro Ditte presso la C.C.I.A.A. competente per territorio.

ART.10
OCCUPAZIONE ED UTILIZZO DEL POSTEGGIO

Gli assegnatari di posteggio possono occupare con le loro attrezzature esclusivamente il posteggio loro assegnato entro e non oltre le ore 8.00.

Il posteggio non è cedibile.

L'operatore dovrà presentarsi all'ingresso della fiera munito di:

- a) lettera di assegnazione posteggio rilasciata dall'ufficio Commercio
- b) ricevuta di pagamento della tassa occupazione suolo pubblico

Gli operatori sprovvisti di ricevuta di versamento della tassa occupazione suolo pubblico non saranno ammessi alla fiera se non dopo pagamento in contanti della somma dovuta, dall'agente preposto alla sorveglianza della Manifestazione

La predetta somma sarà rimborsata previa presentazione dell'originale della ricevuta di versamento all'Ufficio Commercio

ART.11
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

I titolari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art.10 comma 1 non possono più accedere alle operazioni della Fiera e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione della somma pagata.

I posteggi non occupati, sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria, comunque entro e non oltre le ore 8.30.,

Tale graduatoria è compilata dall'ufficio Commercio sulla base delle domande presentate in tempo utile ma per le quali non era stato assegnato il posteggio per mancanza di posti.

Verrà compilata altra graduatoria dall'Ufficio Commercio per l'assegnazione dei posteggi agli operatori che si presentino allo svolgersi delle operazioni di spunta i quali non abbiano presentato istanza nei termini previsti dall'art.9 verranno quindi assegnati in base ai seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze (tranne che per la prima volta dello svolgersi della Manifestazione)
- b) maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione così come risultante dal Registro delle Imprese, già registro ditte.
- c) Maggior anzianità dell'autorizzazione esibita.

ART.12
REGISTRO DELLE ASSENZE DEGLI OPERATORI

La rilevazione delle assenze dei titolari di posteggio è affidata all'Agente di Polizia Municipale a ciò appositamente assegnato, che ne cura la redazione alla decorrenza del termine stabilito dall'art.3 del presente regolamento.

ART.13
REGISTRO DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI

La rilevazione delle presenze dei titolari di posteggio è affidata all'Agente di polizia Municipale e da diritto ad un incremento di n.1 punto nella graduatoria per l'assegnazione dei posteggi per l'anno successivo.

Art.14
TOSAP

L'intera area individuata è soggetta al pagamento della TOSAP.
I versamenti devono essere fatti tramite bollettino C/C servizio tesoreria Comune di Villar Pellice.

ART.15
REVOCA CONCESSIONE

La concessione relativa al posteggio è revocabile in qualunque momento per motivi di pubblico interesse od utilità pubblica.

Fatta salva la facoltà del Sindaco di sospendere o revocare in ogni momento, senza oneri per il Comune la concessione del posteggio e di assegnare altro in sostituzione, la concessione stessa dichiarata decaduta per le seguenti cause:

- perdita dei requisiti di cui all'art.5 del D.LGS. 31/03/98 N.114
- mancato pagamento della tassa occupazione suolo pubblico

ART.16
RINUNCIA POSTEGGIO

In caso di forma maggiore (assenza giustificata) debitamente documentata il rinunciante, previa comunicazione all'Ufficio Commercio ha diritto alla restituzione della somma pagata di cui all'art.14 e l'assenza si terrà giustificata con conseguente mantenimento del punteggio.

ART.17
SANZIONI PECUNIARIE E ACCESSORIE

Chiunque violi le disposizioni degli articoli del presente regolamento è punito con le sanzioni previste dall'art.29 della legge n.114/98.

Art.18
MODALITA' DI SUBINGRESSO

I trasferimenti dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese, già registro ditte.

ART.19
**RICHIAMO DELLE MORME IGIENICO SANITARIE PER LA VENDITA DI
PRODOTTI ALIMENTARI**

La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari sono soggette alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

ART.20
**RICHIAMO DELLE NORME SANITARIE VETERINARIE PER LA MOSTRA DI
BESTIAME**

La mostra del bestiame è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria servizio veterinario ai sensi delle norme vigenti.

ART.21
NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la doppia pubblicazione prevista dalla Statuto Comunale.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al D.lgs 114/98 e agli indirizzi regionali in materia di commercio su aree pubbliche.